

SENATO DELLA REPUBBLICA

X COMMISSIONE

(Lavoro, emigrazione, previdenza sociale)

RIUNIONE DEL 10 NOVEMBRE 1950

(38ª in sede deliberante)

Presidenza del Presidente MACRELLI

INDICE

Disegni di legge :

(Discussione e approvazione)

« Proroga del termine stabilito per i versamenti al fondo per l'indennità agli impiegati e per l'adeguamento dei contratti di assicurazione e di capitalizzazione » (N. 1246-Urgenza) :

BRACCESI, <i>relatore</i>	Pag.	430
GRAVA		431
BITOSSÌ		431
COSATTINI		431
RUBINACCI, <i>Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale</i>		431

« Modificazioni al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, recante provvedimenti per la cooperazione » (N. 1181) :

SACCO, <i>relatore</i>	432, 435
COSATTINI	434
BIBOLOTTI	434
RUBINACCI, <i>Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale</i>	436
GRAVA	435, 437

« Perfezionamento delle prestazioni per tubercolosi per i figli di soggetti assicurati » (N. 1338) :

PISCITELLI, <i>relatore</i>	Pag.	438, 439
RUBINACCI, <i>Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale</i>		439
MONALDI		439
PALUMBO Giuseppina		439, 440
BIBOLOTTI		439, 440
GRAVA		440

Sull'ordine dei lavori:

PRESIDENTE	430
BITOSSÌ	429
PEZZINI	430

La riunione ha inizio alle ore 10.

Sono presenti i senatori: Angelini Cesare, Barbareschi, Bei Adele, Bibolotti, Bitossi, Braccesi, Cosattini, Falck, Farina, Grava, Jannuzzi, Macrelli, Momigliano, Monaldi, Palumbo Giuseppina, Pezzini, Piscitelli, Putinati, Sacco, Salvagiani, Sinforiani, Tambarin, Vigiani, Zane.

E altresì presente il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale, senatore Rubinacci.

ANGELINI, *Segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente che è approvato.

Sull'ordine dei lavori.

BITOSSÌ. Io penso che sia nostro desiderio comune di discutere ed approvare a ragion veduta e con cognizione di causa i disegni di

X COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)

38ª RIUNIONE (10 novembre 1950)

legge portati al nostro esame. Pertanto faccio osservare che abbiamo ricevuto soltanto ieri mattina il telegramma di convocazione della presente riunione e che ho preso visione dell'ordine del giorno soltanto stamane. Debbo dichiarare perciò di essere impreparato a discutere i disegni di legge che vedo all'ordine del giorno, e credo che nella stessa condizione si trovi la maggioranza dei colleghi. Ricordando quindi la necessità che l'ordine del giorno ci sia comunicato in tempo, in modo che ci sia permesso di intervenire alle riunioni sufficientemente preparati sui lavori che ci attendono, faccio la proposta che la seduta sia rinviata.

PRESIDENTE. La convocazione, dirò così, straordinaria della Commissione per la seduta di oggi è dipesa dal fatto che i colleghi della Democrazia cristiana sono stati impegnati ieri in un'altra riunione, tanto è vero che tutte le Commissioni, di cui era prevista la riunione ieri, sono state sospese. Ho creduto di poter convocare ugualmente la Commissione oggi, inserendo nell'ordine del giorno alcuni disegni di legge che immaginavo non presentassero eccessive difficoltà per la loro discussione ed eventuale approvazione. Ad ogni modo mi rimetto alla Commissione per quanto riguarda la richiesta del senatore Bitossi.

PEZZINI. Pur rendendomi conto delle ragioni che hanno provocato il rilievo fatto dal senatore Bitossi, faccio notare che all'ordine del giorno non vi è alcun disegno di legge sostanzialmente nuovo. Si tratta di disegni di legge che sono apparsi al nostro ordine del giorno per più sedute e che tutti i colleghi hanno avuto il tempo per esaminare. L'unico disegno di legge che potrebbe sollevare difficoltà a questo proposito è quello concernente il trattamento di quiescenza e di previdenza per il personale degli uffici del lavoro e della massima occupazione, di cui io stesso sono il relatore; ma debbo dichiarare che, per accordi intervenuti con il Presidente della 5ª Commissione, alla quale dovremo chiedere il parere sull'onere finanziario del disegno di legge, io chiedo senz'altro il rinvio della sua discussione.

Mi sembra quindi che si possa affrontare l'esame dell'ordine del giorno senza ulteriori preoccupazioni.

PRESIDENTE. Io penso che il senatore Bitossi possa accedere a questa proposta tran-

sattiva. Faccio notare che io, nella mia qualità di Presidente, rispondo dinnanzi alla Presidenza del Senato dei lavori da noi svolti e confesso francamente e con dispiacere che tutte le volte che si compila il volume contenente l'elenco dei lavori arretrati, la 10ª Commissione presenta uno degli elenchi più lunghi. È vero che abbiamo discusso a lungo e provveduto in altri campi, però esprimerei il voto che il nostro lavoro si facesse più snello e fosse più rapidamente esaurito. Penso quindi che si possa iniziare l'esame dei disegni di legge all'ordine del giorno, ascoltando le relazioni, ed affrontando eventualmente la discussione generale. Se dovessero comunque sorgere delle difficoltà e dei dubbi da parte di qualche senatore, si sarebbe sempre in tempo a sospendere la discussione senza prendere deliberazioni decisive.

BITOSSI. Rinnovando la preghiera che l'ordine dei lavori sia reso noto con sufficiente margine di tempo, dichiaro di non insistere nella mia richiesta.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Proroga del termine stabilito per i versamenti al fondo per l'indennità agli impiegati e per l'adeguamento dei contratti di assicurazione e di capitalizzazione » (N. 1246-Urgenza).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Proroga del termine stabilito per i versamenti al fondo per l'indennità agli impiegati e per l'adeguamento dei contratti di assicurazione e di capitalizzazione ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Braccesi.

BRACCESI, relatore. Il collega Jannuzzi, fin dal 7 ottobre 1948, cioè nella seconda riunione in sede deliberante di questa Commissione, nel proporre nella sua qualità di relatore l'approvazione del disegno di legge n. 89 che prorogava al 31 marzo 1949 il termine stabilito per i versamenti al fondo per l'indennità agli impiegati e per l'adeguamento dei contratti di assicurazione e di capitalizzazione, raccomandava al Governo che la disciplina della materia fosse attuata al più presto. Successivamente lo

X COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)

38ª RIUNIONE (10 novembre 1950)

stesso senatore Jannuzzi, in data 24 novembre 1949 nel proporre, sempre come relatore, alla Commissione l'approvazione dell'ulteriore proroga al 30 giugno 1950 di questi termini, annunciava che il Governo aveva presentato un progetto di legge al Parlamento da discutere con carattere d'urgenza. Questo disegno di legge non è però stato discusso, giace dinanzi alla Camera dei deputati e non sappiamo il motivo per cui la discussione non è avvenuta.

A questo punto, essendo scaduto il termine fissato (30 giugno 1950) per il versamento al Fondo, noi dobbiamo prendere in considerazione la proposta presentata per un'ulteriore proroga di tale termine fino al 31 dicembre 1950. Mi permetterei però di fare osservare che siamo ormai al 10 novembre e prorogare soltanto fino al 31 dicembre risulterebbe perfettamente inutile, perchè la Camera non farà in tempo per quella data a discutere e ad approvare il presente disegno di legge. Proporrei perciò un emendamento che sposti la proroga al 30 giugno 1951, augurandomi a tale proposito che questa proroga sia finalmente l'ultima.

GRAVA. Ho avuto altre volte occasione di deplorare la tendenza a concedere successive proroghe a scadenza fissa. Dichiaro pertanto che darò voto favorevole alla proposta di proroga del termine per i versamenti al Fondo fino al 30 giugno 1951, alla condizione però che questa proroga sia l'ultima e che non si renda necessario che essa venga ulteriormente rinnovata.

BITOSSÌ. Il problema di cui tratta il presente disegno di legge si trascina ormai da lungo tempo e sarebbe auspicabile che fosse definitivamente risolto. Ricordo che i vari Ministri del lavoro che si sono succeduti alla direzione di quel dicastero hanno sempre tentato di indurre le parti interessate, lavoratori e datori di lavoro ad affrontare la questione, per addivenire ad una soluzione concordata. È indubbio che esistono molti ostacoli difficilmente superabili. Ad un determinato momento in una riunione presieduta dal Ministro Fanfani si decise che ogni organizzazione dei lavoratori avrebbe presentato un suo progetto per la definitiva risoluzione del problema. I progetti furono preparati, e, come era da immaginarsi, ciascuno differiva sostanzial-

mente dagli altri, perchè, mentre da una parte gli industriali sostenevano la tesi di eliminare ogni eventuale garanzia per il trattamento di quiescenza agli impiegati, i lavoratori sostenevano la tesi opposta.

La soluzione quindi è ancora lontana e non ci rimane altro che approvare il provvedimento di proroga. Vorrei però anch'io aggiungere al voto del senatore Grava la raccomandazione di sollecitare per quanto possibile la soluzione della questione. Attualmente esistono seri ostacoli non soltanto alla garanzia del trattamento di quiescenza ma allo stesso svolgimento delle trattative salariali, per quanto riguarda il problema degli impiegati. Infatti, avendo i datori di lavoro la preoccupazione di non dovere in futuro versare tutti gli arretrati degli eventuali aumenti intervenuti dal giorno in cui la legge si è fermata, cercano di impedire una regolamentazione perfetta anche per il trattamento delle categorie impiegatizie.

Dichiaro quindi di non aver nulla in contrario ad approvare la proroga ma insisto però per una sollecita e definitiva soluzione del problema.

COSATTINI. Sarebbe forse più conveniente, invece di stabilire un termine fisso, stabilire un termine che faccia riferimento all'entrata in vigore della legge. Non c'è infatti da sperare che con un termine categorico, e forse più breve, si riesca ad accelerare l'iter della legge. Viceversa potremmo trovarci nella prospettiva di dover concedere un'altra proroga.

Pertanto proporrei di sostituire la dizione: «è riaperto fino al 30 giugno 1951» come richiede l'onorevole relatore, con l'altra: «è riaperto fino a sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge».

RUBINACCI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Come la Commissione sa, con il decreto-legge 8 gennaio 1942, convertito, con modificazioni, nella legge 2 ottobre 1942, fu stabilito che ogni anno i datori di lavoro avrebbero dovuto versare l'importo delle indennità di licenziamento maturato nell'anno a favore dei loro dipendenti od impiegati. Questa legge è stata successivamente criticata perchè vi si è vista la preoccupazione da parte del Tesoro di avere attraverso l'I. N. A. ulteriori disponibilità. Comun-

X COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)

38ª RIUNIONE (10 novembre 1950)

que è certo che, avvenuta la liberazione e verificatisi gli eventi che hanno spostato il valore della moneta, ci siamo venuti a trovare in una situazione molto difficile. Infatti, le indennità versate ogni anno dovevano essere messe in relazione agli stipendi ogni anno corrisposti. In seguito alla svalutazione della moneta, si è stabilito che le liquidazioni dovessero essere effettuate in base all'ultima retribuzione, per cui, oltre al problema di pagare le indennità relative agli anni successivi all'anno 1945, è sorto l'altro problema di rivalutare tutte le indennità pagate negli anni anteriori al 1945 con un onere a carico dei datori di lavoro di qualche centinaio di miliardi. Problema quindi arduo e spinoso che ha formato oggetto, come ha ricordato il senatore Bitossi, di laboriose discussioni presso il Ministero del lavoro, con l'intervento delle diverse organizzazioni. In tali discussioni gli orientamenti sono stati vari. La parte padronale, riferendosi alle ragioni per cui la legge era stata introdotta, ha insistito sull'abolizione del fondo, mentre i rappresentanti dei lavoratori hanno mostrato di ritenere necessario il suo mantenimento ai fini di una migliore tutela degli impiegati, pur riconoscendo le difficoltà che il pagamento di somme così rilevanti avrebbe potuto creare nella nostra economia e proponendo quindi per il versamento degli oneri dei termini di dilazione molto ampi.

Il Governo, alla fine, presentò alla Camera un suo progetto di legge per superare questa difficoltà e per offrire una tutela agli impiegati. In questo progetto si modificava il sistema del fondo di accantonamento, con la creazione, attraverso il versamento di contributi, di un fondo di garanzia, che sarebbe dovuto intervenire soltanto nei casi in cui il datore di lavoro non fosse stato in grado di pagare le indennità spettanti ai propri dipendenti. Una forma di fondo, cioè, a carattere assicurativo.

È stato però presentato un altro progetto di iniziativa dell'onorevole De Cocci, il quale si rifà ancora al sistema dell'accantonamento delle indennità.

Debbo onestamente dire che il problema non ha ancora avuto soluzione e ciò non è dovuto ad una eventuale negligenza da parte della Camera dei deputati, la quale invece ha

esaminato a lungo il problema in sede di X Commissione e di Commissione dell'industria. La Camera non ha provveduto perchè ancora indecisa ed incerta sull'indirizzo da dare al complesso problema.

Tale essendo la situazione, è chiaro che una proroga si impone. Questa proroga deve essere a tempo determinato o indeterminato? Io penserei che debba essere a tempo determinato e precisamente fino al 30 giugno 1951, come propone l'onorevole relatore. Sono infatti dell'avviso che non si possa fare una proroga a tempo indeterminato, e cioè fino a quando la materia non sarà disciplinata dalla nuova legge, perchè in un certo senso, così facendo, verremmo a vincolare la libertà di scelta del Parlamento. Infatti, di fronte alla situazione attuale le soluzioni sono tre: approvazione del progetto governativo, approvazione del progetto De Cocci e — ipotesi che non va teoricamente scartata — rigetto di entrambi i progetti, con conseguente diniego di proroga delle sospensioni dei versamenti e ripristino del sistema legislativo tuttora in vigore. Io personalmente sono dell'opinione, e penso che tutti siano d'accordo con me, che in una forma o in un'altra la legge attuale debba essere modificata. Non si può però fissare *a priori* in una norma legislativa una tale aspirazione.

È per questa ragione che io preferirei che la proroga fosse fissata con una data precisa e non piuttosto, come vorrebbe il senatore Cosattini, con un termine indeterminato.

COSTANTINI. Dopo le dichiarazioni dell'onorevole Sottosegretario non insisto nel mio emendamento.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo all'esame degli articoli di cui dò lettura:

Art. 1.

È riaperto fino al 31 dicembre 1950, il termine stabilito con la legge 22 dicembre 1949, n. 946, per il versamento al Fondo per l'indennità agli impiegati, da parte dei datori di lavoro, degli accantonamenti dovuti a norma del decreto-legge 8 gennaio 1942, n. 5, convertito, con modificazioni, nella legge 2 ottobre 1942, n. 1251, e per l'adeguamento dei contratti di assicura-

X COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)

38ª RIUNIONE (10 novembre 1950)

zione e capitalizzazione, previsto dall'articolo 5 dello stesso decreto, alle disposizioni contenute nell'articolo 4 del decreto medesimo.

L'onorevole relatore propone di sostituire alla dizione: « è riaperto fino al 31 dicembre 1950 » l'altra: « è riaperto fino al 30 giugno 1951 ».

Metto in votazione l'emendamento proposto dal relatore all'articolo 1.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Metto in votazione l'articolo 1 nella nuova formulazione.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed ha effetto dal 1º luglio 1950.

(È approvato).

Metto in votazione il disegno di legge nel suo complesso.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa del senatore Pezzini ed altri: « Modificazioni al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, recante provvedimenti per la cooperazione » (N. 1181).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa del senatore Pezzini ed altri: « Modificazioni al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, recante provvedimenti per la cooperazione ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Sacco.

SACCO, *relatore*. Gli onorevoli proponenti sono stati mossi a presentare questo disegno di legge di modifica del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947,

n. 1577, recante provvedimenti per la cooperazione, dal fatto che il moltiplicarsi delle cooperative rende necessario uno snellimento della cooperazione e, soprattutto, la rimozione degli ostacoli che attualmente si frappongono al suo esercizio.

È stato lamentato che talune prefetture estendono la sfera della loro competenza oltre i confini in cui essa è ammessa. Le prefetture, per iscrivere nel registro prefettizio gli enti cooperativi, dovrebbero semplicemente prendere atto dell'avvenuto riconoscimento, della cooperativa da parte del Tribunale. Esse non hanno altro obbligo che quello di tenere l'albo nel quale sono iscritte le cooperative. Le indagini tendenti a stabilire se le cooperative sono iscritte in un modo anziché in un altro sfuggono al controllo delle prefetture e sono competenza del Tribunale. Da qui le modificazioni all'articolo 14 del decreto legislativo 14 dicembre 1947, di cui all'articolo 1 del presente disegno di legge.

Nell'articolo 2 del disegno di legge sono introdotte modificazioni all'articolo 17 del citato decreto legislativo. I proponenti suggeriscono di portare da tre a cinque i membri elettivi effettivi, e ciò in relazione allo sviluppo che la cooperazione ha avuto in questi ultimi anni nei diversi settori. Se nel 1947 in linea di massima tre rappresentanti dei vari settori cooperativi potevano considerarsi sufficienti, oggi tale numero è inadeguato.

Inoltre nel medesimo articolo 2, sempre sotto l'aspetto di una modificazione dell'articolo 17 del decreto legislativo 14 dicembre 1947, si prevede un ricorso al Ministero del lavoro e della previdenza sociale contro il provvedimento del Prefetto, non oltre il trentesimo giorno precedente a quello delle elezioni dei rappresentanti delle cooperative delle singole provincie. Questo per abbreviare i termini e per far sì che la cosa avvenga con maggior sollecitudine.

L'articolo 3 del disegno di legge modifica l'articolo 22 del decreto legislativo, riguardante il numero dei soci delle cooperative, prescrivendo che le cooperative siano composte da un numero limitato di soci, ma non inferiore a nove. Aggiunge poi che non possono essere iscritte nei registri le cooperative di consumo con un numero di soci inferiori a cinquanta e

X COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)

38ª RIUNIONE (10 novembre 1950)

le cooperative di produzione e lavoro, ammissibili a pubblici appalti, con meno di venticinque soci. Ognuno sa la differenza fra cooperativa di consumo e cooperativa di produzione e come non sia concepibile una cooperativa di consumo composta da meno di cinquanta soci. Inoltre le cooperative di produzione e lavoro ammissibili a pubblici appalti richiedono una attrezzatura, una capacità ed una maturità organizzata che non può essere certamente raggiunta da cooperative con meno di venticinque soci.

L'articolo 3 però precisa che il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, ove sussistono particolari condizioni ambientali, come ad esempio nei Comuni montani dove alcuni lavori pubblici possono essere eseguiti da cooperative di minor consistenza, può autorizzare l'istituzione di cooperative di produzione e lavoro, ammissibili a pubblici appalti, con un numero di soci inferiori a venticinque, ma non a nove.

Questo il disegno di legge oggi sottoposto al vostro esame. D'accordo con gli onorevoli proponenti, avrei da proporre una modificazione di forma all'ultimo comma dell'articolo 2. Tale comma suona: « Della commissione provinciale di vigilanza farà parte anche un rappresentante di ciascuna associazione nazionale di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo giuridicamente riconosciuta ».

Poichè le modificazioni proposte al decreto legislativo 14 dicembre 1947 vengono ad essere inserite per intarsio nel decreto medesimo, è bene porle in coordinazione con esso. Per cui proporrei la seguente dizione sostitutiva dell'ultimo comma dell'articolo 2, che mi sembra meglio rispondente al testo del citato decreto: « Oltre ai cinque membri di cui alla lettera a) del presente articolo, della Commissione provinciale di vigilanza fanno parte rappresentanti del Movimento cooperativo, designati, uno per ciascuna, dalle associazioni nazionali indicate nel terzo comma del successivo articolo 18 ».

COSATTINI. Concordo pienamente nella sostanza della proposta di legge di iniziativa dei senatori Pezzini, Menghi e Viggiani, che trae autorità dall'esser stata concordata con i vari enti interessati.

Avrei però da proporre un articolo aggiuntivo in modificazione all'articolo 26 del decreto legislativo 14 dicembre 1947. In detto articolo si dispone che per riconoscere la sussistenza dei requisiti mutualistici agli effetti tributari gli statuti delle cooperative debbono contenere le seguenti clausole: divieto di distribuzione dei dividendi superiori alla ragione dell'interesse legale ragguagliato al capitale effettivamente versato; divieto di distribuzione delle riserve fra i soci durante la vita sociale; devoluzione in caso di scioglimento della società dell'intero patrimonio sociale — dedotto il capitale versato e i dividendi maturati — a scopi di pubblica utilità, « dei quali è competente a giudicare l'amministrazione finanziaria ». Quest'ultima disposizione è un po' strana ed io ho voluto ricercarne le origini. Ho appurato allora che questa norma riproduce l'articolo 66 della legge sul registro, il quale appunto dispone che degli scopi di pubblica utilità debba essere competente a giudicare l'amministrazione finanziaria, soggiungendo però: « nel caso sorga contestazione in materia ». Con quest'ultima clausola la disposizione ha una ragione d'essere nel citato articolo 66 della legge sul registro. Non ha però alcun significato nell'articolo 26 del decreto legislativo sulla cooperativa ed anzi rappresenta una ingiusta limitazione della facoltà di disporre da parte dell'assemblea dei soci del patrimonio sociale, non essendo opportuno che degli scopi di utilità sociale, a cui l'assemblea stessa intende devolvere il proprio patrimonio, debba essere giudice l'amministrazione finanziaria. La ragione dell'inserimento di questa disposizione si può ricercare nel fatto che nell'articolo 26 del decreto legislativo è stata riprodotta la norma dell'articolo 66 della legge sul registro con la soppressione dell'ultima clausola « nel caso sorga contestazione in materia » e per una specie di ozio legislativo non è stata rilevata l'incongruenza di questa mutila disposizione. Pertanto io proporrei un articolo 3 bis del seguente tenore: « Nella lettera c) del primo comma dell'articolo 26 del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577, è soppressa la frase « dei quali è competente a giudicare l'amministrazione finanziaria ».

BIBOLOTTI. Sul problema del controllo delle cooperative ricordo che, subito dopo la

X COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)

38ª RIUNIONE (10 novembre 1950)

liberazione, la Lega cooperativa, d'accordo con la cosiddetta Cooperazione bianca, chiese al Ministro delle finanze dell'epoca un acceleramento della riforma sulla cooperazione per fronteggiare il fiorire delle cooperative spurie che in quel momento rappresentavano un vero e proprio pericolo per la cooperazione. Sorgevano infatti ad iniziativa di gente senza scrupoli decine e decine di cooperative in ogni località che in effetti ad altro non servivano che alla speculazione dei loro imprenditori. La situazione oggi è indubbiamente migliorata, ma comunque è universalmente riconosciuta e invocata la necessità di un controllo.

Noi chiediamo soltanto che questo controllo sia esercitato nel modo più obiettivo possibile, perchè sappiamo che spesso in queste cose interviene una valutazione politica, di simpatia per l'una o per l'altra parte, non sempre obiettiva. Tuttavia sarebbe un errore se, per il timore di una eccessiva faziosità da parte di qualche Prefetto, noi rinunciassimo al principio di un controllo, che costituisce una reale esigenza della cooperazione.

Il presente provvedimento di legge ubbidisce a questa esigenza ma io vorrei cogliere l'occasione per raccomandare al rappresentante del Governo che finalmente il problema della cooperazione venga affrontato in modo organico ed in sede di iniziativa governativa, perchè si tratta di problema di vasta portata. La Direzione generale della cooperazione presso il Ministero del lavoro è retta da un vecchio cooperatore che dà a tutti garanzia di competenza, serietà ed obiettività. Penso inoltre che ormai il materiale sulla questione sia stato largamente completato e che vi sia la possibilità tecnica di provvedere con una certa sollecitudine.

Noi abbiamo affermato nella Costituzione che la cooperazione rappresenta una esigenza sociale. È ora necessario aiutare veramente la cooperazione e proteggerla dall'infiltrarsi delle false cooperative. Ma ciò non è sufficiente: lo Stato ha il dovere di fare molto di più per la cooperazione, non soltanto nell'interesse della economia nazionale, ma anche e soprattutto per la pace sociale del nostro Paese, in modo che le cooperative trovino sempre ovunque ed in misura adeguata quegli appoggi e quelle simpatie imposte dalla situazione di fatto.

Dico questo, perchè noi abbiamo ereditato la nota situazione iugulatoria che nei confronti delle cooperative aveva creato il regime fascista. Si impone ora in osservanza dei principi della Carta costituzionale, una riforma che riporti la cooperazione ad una sana concezione democratica. Chi si occupa di problemi sociali sa che nella cooperazione si concretizza, in senso lato, quel tanto di socialismo compatibile con una società divisa in classi. Abbiamo nel nostro Paese esempi mirabili di cooperative che fanno onore alla classe operaia e all'Italia in genere. Ecco perchè, dichiarandoci favorevoli al presente disegno di legge, noi cogliamo l'occasione per raccomandare al Governo l'accelerazione della presentazione di un disegno di legge di necessario aggiornamento legislativo della cooperazione alla costituzione repubblicana.

GRAVA. Dichiaro anche io di essere favorevole al presente disegno di legge, che reca delle modifiche necessarie, ed anzi indispensabili, all'attuale sistema legislativo per il funzionamento delle nostre cooperative.

Nel fare questa dichiarazione, mi associo al voto del senatore Bibolotti che presto venga una legge nuova di organica regolamentazione della cooperazione.

SACCO, *relatore*. Mi dichiaro d'accordo con il senatore Cosattini sulla sostanza dell'emendamento aggiuntivo da lui proposto, tendente a sopprimere la disposizione contenuta alla lettera c) dell'articolo 26 del decreto legislativo: « dei quali è competente a giudicare l'amministrazione finanziaria ». Questa dizione è in evidente contraddizione con la natura stessa del citato articolo 26 ed è stata riportata per quella vischiosità per cui si tramandano, di legge in legge, senza ragione, certe disposizioni. Però, per rendere ancora più rispondente la forma allo spirito della norma, io proporrei di aggiungere, in sostituzione delle parole soppresse, la seguente frase: « Conformi a spirito mutualistico ». Talchè la prima parte dell'art. 3-*bis* dovrebbe risultare la seguente: « La lettera c) del primo comma dell'articolo 26 del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577, è sostituita dalla seguente:

c) devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale — de-

dotta soltanto il capitale versato e i dividendi eventualmente maturati — a scopi di pubblica utilità conformi allo spiritito mutualistico ».

Proporrei poi (ed appunto per questo ho parlato di prima parte dell'articolo 3-bis) una modificazione all'ultimo capoverso dello stesso articolo 26 del decreto legislativo 14 dicembre 1947. Tale capoverso reca: « In caso di controversia decide il Ministro delle finanze, d'intesa con quelli per il tesoro e per il lavoro e la previdenza sociale, sentita la Commissione centrale per le cooperative ». Mi sembra che sia più logico che in materia decida il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, che ha la competenza specifica, naturalmente sempre dietro parere conforme dei Ministri per le finanze e per il tesoro. Pertanto emenderei questo comma nel seguente senso: « In caso di controversia decide il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, d'intesa con quelli per le finanze e per il tesoro, udita la Commissione centrale per le cooperative ». Questo emendamento andrebbe inserito nell'articolo 3-bis, proposto dal senatore Cosattini.

COSATTINI. Dichiaro di concordare con il nuovo testo dell'articolo 3-bis suggerito dall'onorevole relatore.

RUBINACCI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il Governo è favorevole al disegno di legge d'iniziativa del senatore Pezzini ed altri. Per parte mia ho soltanto da ricordare che subito dopo la liberazione si è dovuto provvedere con affrettati strumenti legislativi all'adeguamento ai nuovi orientamenti che si erano verificati in materia di cooperazione. Evidentemente questi strumenti legislativi non sono risultati perfetti, va però riconosciuto che essi hanno facilitato quel fiorire di cooperative che è da considerarsi come uno degli elementi di maggiore soddisfazione nel settore sociale.

Non posso escludere però che ora sorga il problema di un aggiornamento e quindi, per conto mio, non ho nessuna difficoltà ad accogliere la raccomandazione del senatore Bibolotti, di una revisione organica dell'intera legislazione in materia di cooperazione, tenendo presenti le esigenze che possono essersi manifestate nel frattempo e soprattutto le esperienze acquisite durante questo periodo.

Per quanto riguarda l'emendamento proposto dal senatore Cosattini e modificato dal relatore Sacco, esso, a mio avviso, risponde a reali esigenze di tecnica legislativa ed io ne raccomando alla Commissione l'approvazione.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame degli articoli di cui do lettura:

Art. 1.

L'articolo 14 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, è sostituito dal seguente:

« Per ottenere l'iscrizione nel registro prefettizio gli enti cooperativi contemplati nel presente decreto devono farne domanda al Prefetto della Provincia dove hanno sede, indicando la sede sociale e l'indirizzo. La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti:

« 1° copia dell'atto costitutivo e delle deliberazioni recanti ad esso modificazioni fino al giorno della domanda, unitamente ai documenti comprovanti che sono state adempiute le formalità prescritte dagli articoli 2519 e 2537 del Codice civile;

« 2° uno specchio nominativo dei soci, con l'indicazione per ciascuno di essi del nome, cognome, domicilio ed attività professionale; ma se il numero dei soci è superiore a cento, invece del suddetto specchio, dovrà essere presentato un documento indicante il numero dei soci distinti per categoria con l'attestato del presidente del consiglio d'amministrazione o di chi lo sostituisce e di uno dei sindaci che tutti i soci hanno i requisiti prescritti dall'atto costitutivo;

« 3° l'elenco nominativo degli amministratori, dei sindaci e dei direttori in carica, indicando quale degli amministratori ha la rappresentanza dell'ente e le altre persone che in forza di mandato generale hanno la firma sociale;

« 4° copia dei regolamenti interni per l'applicazione dell'atto costitutivo, ove esistano.

« I documenti di cui ai numeri 2, 3 e 4 devono essere presentati in due copie, una delle quali, a cura della Prefettura, deve essere rimessa al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, direzione generale della coope-

razione. Tali documenti devono essere sottoscritti dal presidente del consiglio di amministrazione o da chi lo sostituisce e da uno dei sindaci.

« Il Prefetto, accertato che per gli enti indicati al n. 1 sono state adempiute le formalità prescritte dagli articoli 2519 e 2537 del Codice civile e che il numero ed i requisiti dei soci corrispondono a quelli prescritti dalla legge o dall'atto costitutivo, sentita la Commissione provinciale, ordina, con proprio decreto, la iscrizione degli enti stessi nel registro prefettizio ».

(È approvato).

Art. 2.

La lettera a) dell'articolo 17 del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577, è sostituita dalla seguente:

« a) i membri elettivi effettivi di cui all'articolo 26 del Regolamento suddetto sono portati da tre a cinque e devono essere eletti in modo che nella Commissione siano adeguatamente rappresentate le varie categorie di cooperative della provincia. All'uopo il Prefetto, sentita la Commissione provinciale, almeno sessanta giorni prima dell'elezione, stabilisce il numero dei rappresentanti, che, entro il suddetto limite, deve essere eletto da ciascuna categoria.

« Contro il provvedimento del Prefetto è ammesso ricorso al Ministero del lavoro e della previdenza sociale non oltre il trentesimo giorno precedente a quello delle elezioni. Il ricorso può essere proposto da uno dei membri della Commissione provinciale, da un ente cooperativo della Provincia o da un'associazione nazionale di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo giuridicamente riconosciuta. Il Ministro decide definitivamente, sentito il Comitato costituito in seno alla Commissione centrale per le cooperative.

« Della Commissione provinciale di vigilanza farà parte anche un rappresentante di ciascuna associazione nazionale di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, giuridicamente riconosciuta ».

L'onorevole relatore propone il seguente emendamento sostituito dell'ultimo comma: « Oltre ai cinque membri di cui alla lettera a)

del presente articolo, della Commissione provinciale di vigilanza fanno parte rappresentanti del Movimento cooperativo, designati, uno per ciascuna, dalle associazioni nazionali indicate nel terzo comma del successivo articolo 18 ».

GRAVA. Dichiaro di essere favorevole alla sostanza dell'emendamento proposto all'ultimo comma di questo articolo dall'onorevole relatore. Per renderne più snella la dizione proporrei però il seguente emendamento di forma: « Della Commissione provinciale di vigilanza fanno parte inoltre rappresentanti del Movimento cooperativo, designati, uno per ciascuna, dalle associazioni nazionali indicate nel terzo comma del successivo articolo 18 ».

SACCO, *relatore*. Concordo su tale dizione.

PRESIDENTE. Pongo pertanto in votazione l'emendamento proposto dal relatore all'ultimo comma nella dizione proposta dal senatore Grava.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 2 con le modifiche apportate.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 3.

L'articolo 22 del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577, è sostituito dal seguente:

« Le cooperative sono composte di un numero illimitato di soci, ma non inferiore a nove.

« Non possono, però, essere iscritte nei registri prefettizi le cooperative di consumo le quali, al momento della domanda, abbiano un numero di soci inferiore a cinquanta, nè quelle di produzione e lavoro, ammissibili a pubblici appalti, con meno di venticinque.

« Tuttavia il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Comitato centrale per le cooperative, in considerazione di particolari situazioni ambientali o della peculiare natura dei lavori che formano oggetto della attività sociale, potrà autorizzare l'iscrizione di cooperative di produzione e lavoro, ammissibili a pubblici appalti, con un numero di soci inferiore a venticinque, ma non a nove ».

(È approvato).

Viene ora l'articolo 3-*bis* (che diventa articolo 4) proposto dall'onorevole relatore. Ne do lettura:

Art. 4.

La lettera *c*) del primo comma dell'articolo 26 del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577, è sostituita dalla seguente:

« *c*) devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale — dedotto soltanto il capitale versato e i dividendi eventualmente maturati — a scopi di pubblica utilità conformi allo spirito mutualistico ».

Il secondo comma del predetto articolo 26 è sostituito dal seguente :

« In caso di controversia decide il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, d'intesa con quelli per le finanze e per il tesoro, udita la Commissione centrale per le cooperative ».

Lo pongo in votazione. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 5.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« **Perfezionamento delle prestazioni per tubercolosi per i figli di soggetti assicurati** »
(N. 1338).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno a discussione del disegno di legge: « Perfezionamento delle prestazioni per tubercolosi per i figli di soggetti assicurati ».

Aprò la discussione sull'articolo unico del disegno di legge, di cui do lettura:

Articolo unico.

I limiti di età stabiliti dall'articolo 69 lettere *c*) e *d*) del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, sono elevati a 17 anni nel caso degli assicurati operai e a 20 anni nel caso degli assicurati impiegati.

Il limite di età di 17 anni viene elevato a 20 anni per gli assicurati operai qualora la persona indicata nel comma precedente frequenti una scuola professionale, media o universitaria.

Il limite di 20 anni di cui ai due commi precedenti viene elevato per tutti a 26 anni qualora le prestazioni siano richieste per persone che siano regolarmente iscritte ad Università o Istituti universitari statali o legalmente riconosciuti dallo Stato e non abbiano già conseguito una laurea o diploma equivalente. Si considerano Istituti universitari i Conservatori di musica governativi e le Accademie di belle arti.

PISCITELLI, *relatore*. Il progetto di legge del collega Monaldi sottoposto al nostro esame merita il nostro plauso; si tratta in sostanza di regolarizzare legislativamente una situazione di fatto legalmente irregolare. La situazione legale è questa: con una legge del 1935 fu stabilito che le prestazioni di assistenza relative alla tubercolosi erano concesse per la moglie, i figli, le sorelle e i fratelli di età non superiore a 15 anni. Con una successiva legge del 1939 si modificò la legge del 1935 e con l'articolo 42 si dette delega al Governo di tradurre in pratica tutti quei provvedimenti enunciati nella legge in maniera generica. Subito dopo fu emanata una semplice circolare del Consiglio di amministrazione dell'Istituto che portava da 15 a 17 anni il limite di età per le famiglie degli operai e da 15 a 20 anni il limite di età per le famiglie degli impiegati. Il provvedimento proposto dal senatore Monaldi tende anzitutto a fissare in una legge una disposizione che è in atto semplicemente sulla base di una circolare. La legge medesima non comporta un rilevante onere finanziario. L'unica variante è questa, che il limite di età viene portato a 26 anni per i componenti della famiglia che siano iscritti ad università o ad istituti universitari statali o legalmente riconosciuti dallo Stato. È un provvedimento che merita senz'altro la nostra approvazione, tanto più che, trattandosi di tubercolosi, sarebbe bene che tutti i cittadini fossero garantiti dallo Stato per il ricovero e la cura, dato che la tubercolosi è una malattia che ha origini sociali e ripercussioni sociali. Si tratta qui di provvedere, nei limiti del possibile, attraverso la Previdenza sociale, al perfezionamento delle prestazioni per la tubercolosi.

RUBINACCI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Ho il dovere di dichiarare che non sono in condizione di valutare i nuovi oneri derivanti alla gestione delle assicurazioni contro la tubercolosi dal disegno di legge proposto dal senatore Monaldi, perchè avendone io ricevuto solamente ieri il testo, non sono stato in condizione di interpellare i competenti uffici del Ministero del lavoro. Premessa questa obiezione non posso che dichiarare tutta la mia simpatia per la proposta in esame che tende innanzi tutto a regolarizzare legislativamente una situazione di fatto che deriva da una semplice deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'istituto, presa già da qualche tempo ed attuata nei confronti degli assistiti. Il disegno di legge tende inoltre ad estendere la guarentigia dell'assicurazione ad una categoria di giovani verso la quale credo sarebbe opportuno che il Parlamento dimostrasse una particolare comprensione, cioè la categoria dei giovani studenti che, a differenza degli altri giovani avviati ad impieghi od occupazioni manuali, vedono ritardata di oltre 10 anni ogni possibilità di avviamento ad una attività proficua, e sono quindi il più delle volte costretti a sopportare e a far sopportare alle proprie famiglie notevoli sacrifici per essere mantenuti durante i loro studi. L'esigenza espressa nel disegno di legge proposto dal senatore Monaldi ha quindi un effettivo fondamento. Mi rimetto peraltro, dopo la mia obiezione iniziale, al giudizio della Commissione.

MONALDI. A tranquillità dell'onorevole Rubinacci come degli altri colleghi desidero far presente che questo disegno di legge, secondo i calcoli già fatti dagli organi dell'Istituto di previdenza sociale, comporterà solamente un onere finanziario di 160 milioni. Io tuttavia, per misura prudenziale, ho indicato nella presentazione del disegno di legge un onere di circa 200 milioni anche tenendo conto dello spostamento del limite di età da 17 a 20 anni per gli assicurati operai che frequentino una scuola professionale, media o universitaria. L'onorevole Commissione sa che, per questo onere non c'è necessità di richiesta di copertura: praticamente non si sposta nemmeno l'entità dell'aliquota contributiva perchè, a calcoli fatti, essa si sposterebbe semplicemente dello 0,005, il che è praticamente nulla. Tenuto conto di questo, e delle particolare esigenze,

da tutti riconosciute di proteggere in modo particolare questa categoria di cittadini, io prego vivamente la Commissione di approvare il disegno di legge da me proposto il più rapidamente possibile.

PALUMBO GIUSEPPINA. Io non posso che unirmi al plauso espresso dal relatore e dall'onorevole Sottosegretario per l'iniziativa presa dal senatore Monaldi. Vorrei però far presente che la discriminazione di età tra i figli degli operai e i figli degli impiegati non risponde ad un criterio di giustizia sociale perchè, se il figlio dell'operaio è a sua volta operaio, è assicurato automaticamente e non ha bisogno della protezione del padre, ma se non è operaio, nè studente, ma disoccupato, come oggi avviene di frequente, perde, al compimento del 17° anno di età, ogni diritto di protezione fino al giorno in cui non trova la sua naturale occupazione. Io proporrei pertanto di elevare anche per i figli degli operai il limite di età a 20 anni.

Vorrei inoltre far presente che bisognerebbe comprendere in questo beneficio i figli permanentemente inabili al lavoro i quali, a 20 anni perderebbero ogni diritto, ma, non avendo la possibilità di lavorare, non riceveranno protezione contro la tubercolosi. Si tratta del resto di pochissimi casi. Mi riservo perciò di presentare un comma aggiuntivo che stabilisca l'abolizione dei limiti di età per i figli permanentemente inabili al lavoro. Sono d'accordo anche sull'elevazione del limite di età per i figli degli assicurati studenti universitari, tanto più che la tubercolosi è molto diffusa in quella categoria.

PISCITELLI, *relatore*. Desidero far osservare all'onorevole Palumbo che, se il presente disegno di legge si dovesse occupare anche dei figli disoccupati dei lavoratori, importerebbe un onere tale che si rischierebbe di far cadere nel nulla l'intera proposta di legge. Del resto se un operaio ha un figlio studente questi gode degli stessi benefici concessi al figlio dell'impiegato, mentre, se il figlio dell'operaio non va a scuola, la sua famiglia sopporta un onere minore, e da ciò deriva la diversità del trattamento.

BIBOLOTTI. Il presente disegno di legge riscuote la mia approvazione ed io non vorrei d'altra parte, con le mie proposte, ritardarne l'approvazione. Vorrei però sapere se il collega Monaldi ha considerato che, nella società moderna, il periodo di apprendistato di un operaio viene considerato come periodo di studio.

X COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)

38ª RIUNIONE (10 novembre 1950)

MONALDI. Anche gli operai apprendisti sono assicurati.

RUBINACCI. *Sottosegretario di Stato per il lavoro e per la previdenza sociale.* L'apprendista è assicurato direttamente e non ha bisogno di essere assicurato per il tramite del padre.

BIBOLOTTI. Teoricamente, ma tutti sappiamo che certi artigiani rinunciano alla mano d'opera giovanile, e quindi alla formazione di nuovi operai specializzati proprio per non pagare i contributi e si arriva talvolta ad utilizzare vecchi sessantenni. Mi riferisco in particolare modo a quanto accade ai lavoratori del marmo nella Versilia e nella Lunigiana.

PRESIDENTE. Se affrontiamo problemi complessi come quelli prospettati dal senatore Bibolotti rischiamo di snaturare il disegno di legge del senatore Monaldi.

RUBINACCI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e per la previdenza sociale.* Vorrei riconfermare al senatore Bibolotti che allo stato attuale della legislazione, l'apprendista, presso una industria o presso un artigiano è già coperto, a titolo proprio, dall'assicurazione contro la tubercolosi. Egli pone adesso un problema diverso, e cioè il problema del progressivo isterilimento dell'apprendistato in relazione agli oneri sociali che un'apprendista comporta per l'azienda che lo assume. In proposito devo informare il senatore Bibolotti che vi sono dei progetti di legge, dinanzi alla Camera dei Deputati, che si occupano precisamente di questo problema. Il problema stesso è anche attentamente esaminato dal Ministero del lavoro e non vorrei fare un'anticipazione dicendo che la materia degli oneri sociali gravanti sull'apprendistato formerà oggetto di una disciplina che cercherà di favorire l'inserzione degli apprendisti nelle attività produttive. Quella sarà la sede opportuna per il riesame del problema.

GRAVA. Io propongo di approvare solamente e semplicemente il disegno di legge così come è stato proposto dal senatore Monaldi, dopo aver udito le dichiarazioni del relatore e dell'onorevole Sottosegretario.

RUBINACCI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e per la previdenza sociale.* Vorrei che la Commissione si rendesse conto della delicata situazione in cui mi trovo dovendo assumere delle responsabilità senza avere avuto dai miei

uffici i dati relativi all'importanza, soprattutto economica, del disegno di legge. È già risultato nel corso della discussione del disegno di legge sugli assegni post-sanatoriali, che la gestione delle assicurazioni contro la tubercolosi si trova in situazione di *deficit*, e ciò impone una certa cautela. Peraltro il senatore Monaldi assicura trattarsi di un onere minimo, come risulta dai dati da lui direttamente raccolti presso l'Istituto della previdenza sociale. Devo però aggiungere che, se l'estensione del disegno di legge dovesse aver luogo, io dovrei esaminare quello che può essere il maggior onere finanziario ed in proposito debbo far rilevare che la categoria più numerosa di assistiti è proprio quella degli operai e l'elevazione del limite di età di tre anni a favore dei figli degli operai avrebbe delle ripercussioni sensibili di carattere economico. Per quanto concerne poi l'abolizione del limite di età per gli inabili al lavoro, proposto dall'onorevole Palumbo, debbo ricordare alla Commissione che qui non ci occupiamo della assistenza antitubercolare in generale ma dell'assicurazione contro la tubercolosi in favore di coloro che, per ragioni di età, sono indubbiamente da considerare come facenti parte del nucleo familiare. Per gli altri deve provvedersi mediante l'assistenza fatta, bene o male, dai consorzi provinciali antitubercolari. Accogliendo la proposta della senatorice Palumbo noi introdurremmo in questo disegno di legge un criterio innovativo nel sistema della previdenza sociale, non solo per quanto riguarda le prestazioni antitubercolari ma anche per tutte le altre prestazioni, come per esempio gli assegni familiari, gli assegni integrativi, i sussidi di disoccupazione e le assicurazioni contro le malattie e gli infortuni. Prego perciò la Commissione di non accogliere gli eventuali emendamenti che fossero presentati.

PALUMBO GIUSEPPINA. Dopo le dichiarazioni del Sottosegretario dichiaro di rinunciare all'emendamento che era mia intenzione presentare.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare pongo in votazione l'articolo unico del disegno di legge di cui ho già dato lettura. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

La riunione termina alle ore 11,55.